

TI_GERICHTE 14.2015.77 vom 24. Juli 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2015.77

FR: TI_GERICHTE 14.2015.77 du 24 juillet 2015

IT: TI_GERICHTE 14.2015.77 del 24 luglio 2015

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione interposta da una comunione ereditaria. Istanza notificata a un erede e non all'esecutore testamentario. Difetto di legittimazione passiva. Differenze tra esecuzione diretta contro la successione e esecuzione diretta contro l'erede personalmente

Erwägungen

E. 3

Nel reclamo l'avv. PA 1 afferma di essere venuto a conoscenza casualmente della procedura di rigetto in corso, l'istanza essendogli stata notificata solo dopo l'emissione della decisione impugnata. Egli ritiene che la stessa sia nulla, e in subordine ne chiede l'annullamento, poiché l'istanza di rigetto è stata proposta contro RE 1, mentre il precetto esecutivo è stato emesso nei confronti della CE 1 l'oggetto del rigetto dovrebbe essere l'opposizione interposta dalla medesima. Ne deduce che RE 1 non aveva la capacità processuale né poteva rappresentare validamente la successione. Il reclamante fa inoltre carico all'istante di non avere verificato presso l'autorità competente, prima di promuovere l'esecuzione, se la comunione ereditaria fosse rappresentata da un amministratore ufficiale o da un rappresentante ai sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC, e ad ogni modo di essere stata al corrente della nomina dell'avv. PA 1 ad amministratore della successione almeno dal 17 ottobre 2014.

E. 4

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v. sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va anche controllato se vi è identità fra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto contro il quale è presentata l'istanza di rigetto, l'assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dell'istanza.

E. 5.1

Nella fattispecie, l'istante ha promosso l'esecuzione contro "_____ora eredi", ossia contro la CE 1. L'istanza di rigetto dell'opposizione è invece stata rivolta contro il singolo erede RE 1. In assenza d'identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto menzionato nell'istanza di rigetto, tale istanza avrebbe dovuto essere respinta. In effetti, l'esecuzione contro la comunione ereditaria – che pur non avendo personalità giuridica ha qualità di parte nell'ambito della procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 1 ad art. 49 LEF) ove non le sia stato nominato un esecutore testamentario, un amministratore ufficiale o un rappresentante (sopra consid. 1.1) – non si confonde con l'esecuzione contro i singoli eredi personalmente (cfr. art. 59 cpv. 2 e 3 LEF). La prima specie permette al creditore di ottenere la realizzazione, diretta, soltanto degli attivi della successione, ossia dei beni del defunto (DTF 113 III 82 consid. 4), mentre con la seconda specie egli può far pignorare i beni personali dell'erede escusso, ma non gli attivi della successione, se non indirettamente attraverso il pignoramento della quota dell'erede escusso nella divisione dell'eredità (sentenza del Tribunale federale 5A_190/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2.2).

E. 5.2

Nelle sue osservazioni al reclamo, l'istante non pretende, per avventura, di avere per errore convenuto RE 1 anziché la comunione ereditaria. Dall'istanza risulta del resto il contrario, giacché indica di escuterlo nella sua qualità di titolare della pizzeria e non come erede, mentre sapeva dell'opposizione formulata dall'amministratore ufficiale (v. doc. B accluso all'istanza). In queste circostanze, però, l'istante avrebbe dovuto dapprima escutere RE 1 personalmente, facendogli notificare un precetto esecutivo a nome di lui (e non della successione), per poi eventualmente chiedere il rigetto dell'opposizione per ipotesi interposta dall'erede. Ma anche se l'istante avesse inteso convenire l'eredità, la sentenza impugnata andrebbe comunque annullata, giacché l'istanza non è stata notificata all'amministratore ufficiale, che non ha quindi avuto la possibilità di difendere le ragioni della comunione ereditaria.

E. 6

La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Anche la tassa della prima sede dev'essere posta a carico dell'istante, mentre non si attribuisce alcuna indennità d'inconvenienza al convenuto, il quale non ha giustificato di avervi diritto (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC e sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015, consid. 7).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'789.20, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, n. 2 e n.

3 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipate dall'istante, sono poste a suo carico. 3. Non si attribuiscono indennità. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle CO 1, che rifonderanno all'avv. PA 1 fr. 250.– per ripetibili. 3. Notificazione a: –; –; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace di Giubiasco. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.